

	PROVINCIA DI FERRARA	
	Rif.Prot.n.	
	ACCORDO Art.15 L.241/90 PER L'UTILIZZO DI PORZIONE	
	DELL'IMMOBILE SEDE DELL'IISS DI PORTOMAGGIORE DA DESTINARE	
	A SEDE DEL C.P.I.A.	
	sottoscritta con firme digitali (D.Lgs. 82/205).	
	Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,	
	tra	
	la PROVINCIA DI FERRARA , codice fiscale 00334500386, con sede in	
	Ferrara, Largo Castello n. 1, rappresentata dal Dr. Andrea Aragusta in qualità	
	di Dirigente del Settore Appalti, Gare e Patrimonio in forza dell'incarico conferito	
	con Decreto del Presidente n. 95 del 07/08/2025, il quale agisce in quest'atto	
	per dare esecuzione al Decreto del Presidente n. _____, d'ora in avanti	
	"Provincia", e	
	il COMUNE DI PORTOMAGGIORE codice fiscale _____, 00292080389,	
	con sede in Portomaggiore, P.zza Umberto I° n. 5, rappresentato da	
	_____ in qualità di _____ in forza dell'incarico	
	conferito con _____, il quale agisce in quest'atto per dare	
	esecuzione a _____, d'ora in avanti "Comune", e	
	CPIA Ferrara Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti , codice fiscale	
	93088940387, con sede in Ferrara, rappresentata dalla Prof.ssa Anna	
	Quaranta in qualità di Legale Rappresentante in forza del Decreto del Direttore	
	Generale dell'USR Emilia-Romagna n. R.0000686 del 31/08/2023 (prot.	
	m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000686.31-08-2023.h.17:38), il cui	
	rapporto di lavoro è regolato dal nuovo contratto individuale di lavoro con	
	1	

decorrenza dal giorno 01/09/2026 al 31/08/2029."

PREMESSO:

a) che la L.23/1996 "Norme per l'edilizia scolastica" – art.3 dispone che la competenza alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici spetta:

- ai Comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie, oggi riordinate nel sistema di istruzione primaria e secondaria di primo grado;

- alle Province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

b) che la L.296-27/12/2006 articolo 1 - comma 632 istitutiva dei CPIA, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, dispone che i centri territoriali permanenti ed i corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti";

c) che l'istituzione del CPIA - Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti nel territorio di Ferrara è stata deliberata dalla Provincia con atto C.P. nn.125/92988 del 26/11/08 concernente la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, trasmesso alla Regione E.R. con note prot.100129/2008 e prot.105751/2008 e recepito dalla stessa Regione E.R. con delibera G.R.n.2196 del 15/12/08;

d) che per effetto dell'art.11 – comma 1 del DPR 263/2012 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico

dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali...” a partire dal 01/9/2015 saranno attivi su tutto il territorio nazionale i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e pertanto gli attuali percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e di pena, saranno ridefiniti secondo i nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal DPR 263/2012 e specificati nelle Linee guida, di cui all'art. 11, comma 10 del DPR 263/2012”;

e) che pertanto dall'anno scolastico 2015/16 i percorsi di primo livello (finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione) ed i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sono realizzati dai CPIA, mentre i percorsi di secondo livello (finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica) sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, sebbene in una logica di rete che integra anche questi ultimi nell'ambito del CPIA;

f) che le attività scolastiche direttamente ricondotte alle competenze dei CPIA afferiscono al sistema di istruzione secondaria di primo grado di competenza comunale;

g) che nelle Linee guida di cui al Decreto MIUR del 12/03/15 all'art.3.8 si dispone che i compiti e le funzioni di cui all'art.3 della L.23/96 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione dei CPIA;

h) che, non essendo disponibili a Portomaggiore locali di competenza comunale

	idonei ad ospitare i corsi della sede locale del CPIA, le istituzioni scolastiche e	
	territoriali interessate hanno condiviso l'opportunità di ospitare detti corsi presso	
	il complesso scolastico adibito a istituto di istruzione secondaria superiore di	
	competenza della Provincia sito in piazzale Degli Studenti n. 4 che ricomprende:	
	- immobile con accesso principale sito in piazzale Degli Studenti n.4 di proprietà	
	della Provincia;	
	i) che l'utilizzo degli spazi per il CPIA si inquadra nell'ambito della	
	collaborazione tra Enti locali volta ad ottimizzare l'uso delle strutture scolastiche	
	in un'ottica generale di efficientamento e risparmio di risorse;	
	j) che l'utilizzo della porzione di immobile provinciale per scopi non direttamente	
	affidenti le funzioni istituzionali dell'Ente comporta il mero rimborso da parte del	
	Comune di tutte le spese di funzionamento e manutenzione ordinaria e	
	straordinaria per la propria quota parte di spettanza;	
	Ritenuto necessario approvare apposito accordo di collaborazione per la	
	disciplina di tutti i rapporti tra la Provincia e il Comune derivanti dalla	
	assegnazione della porzione di immobile provinciale necessaria al	
	funzionamento del CPIA;	
	tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE	
	1. Le premesse fanno parte integrante dell'accordo e ne costituiscono	
	motivazione, finalità, oltre che specificarne l'oggetto.	
	ART. 2 - OGGETTO	
	1. La Provincia concede in uso al Comune di Portomaggiore, che accetta, gli	
	spazi individuati nell'immobile sito in piazzale Degli Studenti n.4 – attualmente	
	sede dell'IIS "Rita Levi-Montalcini", come da planimetrie allegato sub 1 al	
4		

	presente atto, affinché li destini al CPIA - Centro Provinciale per l'Istruzione	
	degli Adulti di Portomaggiore. Gli elaborati grafici rappresentano graficamente	
	gli spazi in uso esclusivo del CPIA e quelli di uso promiscuo con l'IIS.	
	2. Eventuali variazioni nella distribuzione e nella consistenza delle porzioni di	
	immobile in uso al CPIA, e le corrispondenti diverse ripartizioni delle spese di	
	cui al successivo art. 5, saranno approvate con specifici atti deliberativi da	
	adottare previ accordi tra le parti e, salvo patto diverso, non daranno luogo alla	
	approvazione e sottoscrizione di addendum contrattuali o nuova convenzione	
	in sostituzione del presente.	
	ART. 3 - CONDIZIONI D'USO E CONSEGNA	
	1. Gli ambienti di cui all'art. 2 sono messi a disposizione del Comune per le	
	necessità d'uso del CPIA nelle condizioni in cui si trovano.	
	2. L'utilizzo dei locali oggetto del presente accordo avviene sulla base della	
	ripartizione riportata negli allegati al presente.	
	ART. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI	
	1. Per ciò che concerne i locali di cui all'art. 2, il Comune provvede alla loro	
	assegnazione in uso al CPIA, affinché questo adempia ai propri compiti e	
	funzioni nonché all'assunzione delle responsabilità che gli competono.	
	2. La Provincia garantisce l'energia elettrica, l'acqua e il riscaldamento	
	durante l'ordinario orario scolastico dell'IIS.	
	3. L'accensione del riscaldamento al di fuori dell'orario scolastico dell'IIS potrà	
	essere attivata sulla base di un calendario / programma delle accensioni che il	
	CPIA dovrà inoltrare con congruo anticipo alla Provincia e che il CPIA	
	medesimo si impegna costantemente ad aggiornare.	
	4. Saranno a carico del Comune ovvero del CPIA, secondo gli specifici	
5		

	accordi, l'attivazione e le spese per le utenze di telefonia e dati.	
	5. La Provincia mantiene a proprio carico in generale per l'intero complesso scolastico la custodia e gestione ordinaria, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'intestazione delle utenze di luce, gas, riscaldamento e acqua.	
	6. Salvo diverso accordo, il Comune assume a proprio onere la custodia, pulizia e sorveglianza H24 per gli spazi in uso esclusivo del CPIA ovvero solo durante gli orari di utilizzo del CPIA per gli spazi utilizzati anche dall'IIS in diverse fasce orarie. Analogamente alle prassi vigenti nella generalità degli istituti scolastici, la gestione di tali attività potrà essere delegata, in tutto o in parte, dal Comune al CPIA.	
	7. Il Comune si obbliga ad assumere gli oneri derivanti dalle funzioni ad esso attribuite dall'art.3 della L. 23/1996. Resta inteso che la disciplina delle relazioni tra Comune e CPIA saranno oggetto di separata Convenzione fra i due Enti.	
	8. Eventuali interventi eccedenti la manutenzione e riparazione ordinaria da effettuarsi per rispondere a specifiche esigenze e/o richieste del CPIA, potranno essere effettuati dalla Provincia solo previo accordo tra le parti che disciplini anche la suddivisione delle relative spese. Previ accordi che ne disciplinino ogni aspetto amministrativo, tecnico-progettuale e procedurale, interventi del tipo di cui al presente comma potranno essere effettuati dal Comune a proprio totale onere, cura e responsabilità.	
	9. Tutte le spese correlate a quanto disciplinato ai precedenti commi saranno ripartite tra Provincia e Comune con le modalità di cui al successivo articolo 5.	
	ART. 5 - RIPARTO DELLE SPESE	
	1. A titolo di compartecipazione alle spese di gestione, utenze e manutenzione ordinaria dell'immobile, il Comune rimborserà alla Provincia	
6		

	annualmente una somma determinata in ragione della consistenza e modalità	
	di utilizzo, esclusiva o promiscua, della porzione di immobile di cui al precedente	
	art. 2.	
	2. La suddetta somma sarà determinata sulla base del costo unitario previsto	
	nel prospetto allegato 2 alla presente convenzione. Il costo unitario sarà	
	aggiornato annualmente in ragione delle variazioni registrate dalle singole	
	componenti di costo.	
	3. Nel caso in cui il funzionamento del CPIA, svolgendosi in orario diverso da	
	quello della scuola di secondo grado, richieda apposita accensione del	
	riscaldamento eccedente la porzione di immobile destinata a CPIA, la spesa	
	relativa, al netto di quella già conteggiata nel costo unitario di cui al comma 2,	
	è a totale carico del Comune, da determinarsi mediante i criteri riportati nel	
	prospetto allegato 2.	
	4. Le spese sostenute dalla Provincia per gli interventi di manutenzione	
	straordinaria, ristrutturazione e/o miglioria che interessano la porzione di	
	immobile in uso al CPIA, saranno preventivamente concordate tra le parti.	
	5. Il pagamento della quota delle spese a proprio carico sarà corrisposto alla	
	Provincia dal Comune a cadenza annuale entro 60 giorni decorrenti dalla data	
	di ricevimento della richiesta di rimborso.	
	ART. 6 - DURATA, RINNOVO E RECESSO ANTICIPATO	
	1. Il presente accordo dalla data della sottoscrizione ed ha scadenza il	
	31/8/2029.	
	2. Alla naturale scadenza potrà essere rinnovato con atto espresso delle parti.	
	3. Le parti concordano sulla possibilità di integrare e/o modificare il presente	
	accordo per sopravvenute esigenze o modifiche alla consistenza della porzione	
7		

	in uso al CPIA mediante separato atto scritto.	
	4. Le parti si riservano altresì la facoltà di interrompere il presente accordo	
	prima della scadenza, per nuove e sopravvenute esigenze di pubblico interesse	
	o in caso di inadempimento degli obblighi assunti dalle parti.	
	ART. 7 - GRATUITA'	
	1. Fermo restando il rimborso delle spese di cui all'art.5, il presente accordo	
	è esente da canone in quanto l'utilizzo degli spazi si inquadra nell'ambito della	
	collaborazione tra Enti locali volta ad ottimizzare l'uso delle strutture scolastiche	
	in un'ottica generale di efficientamento e risparmio di risorse.	
	ART. 8 - RESPONSABILITA'	
	1. Il Comune e il CPIA sollevano la Provincia da qualsiasi responsabilità verso	
	terzi in dipendenza delle attività rispettivamente svolte e della gestione dei beni	
	oggetto del presente e risponderanno illimitatamente ed in proprio dei danni	
	arrecati, anche oltre i limiti della copertura assicurativa eventualmente	
	predisposta.	
	ART. 9 - ASSICURAZIONI	
	1. Gli oneri assicurativi derivanti dalla polizza incendio/tutti i rischi a	
	protezione dell'immobile restano espressamente in capo alla Provincia in	
	qualità di proprietaria ovvero detentrica dell'immobile ai sensi della L.23/1996.	
	2. La tutela assicurativa dei beni mobili ivi contenuti è a carico del soggetto	
	proprietario degli stessi.	
	3. Relativamente alla Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/RCO), la	
	Provincia assicura in generale la copertura per le responsabilità ad essa	
	derivanti in quanto proprietaria ovvero detentrica dell'immobile ai sensi della	
	L.23/1996. Il Comune e il CPIA, pertanto, dovranno attivare proprie polizze di	
8		

	RCT/RCO a copertura delle rispettive responsabilità conseguenti all'utilizzo dei	
	locali ed alle attività in essi esercitate.	
	ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB-	
	CONCESSIONE	
	1. La cessione del contratto e la sub-concessione sono espressamente	
	vietati.	
	ART. 11 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	
	1. Costituiscono clausole di revoca del presente le seguenti circostanze:	
	a) utilizzare i beni concessi per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto;	
	b) gravi inadempienze contrattuali o negligenze nell'uso del bene concesso, ivi	
	compresi i casi di gravi ritardi nel pagamento dei rimborsi spese da parte del	
	Comune.	
	2. La Provincia notificherà con PEC al Comune e/o al CPIA l'inadempimento	
	contestato assegnando un congruo termine per adempiere. Il rapporto sarà	
	dichiarato risolto di diritto qualora dopo la messa in mora non siano	
	tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate entro i termini	
	assegnati, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 3.	
	3. Al fine di non causare interruzione di pubblico servizio, sarà in ogni caso	
	garantito, su richiesta motivata del Comune, l'uso dell'immobile da parte del	
	CPIA fino al termine dell'anno scolastico in corso al momento della	
	contestazione dell'addebito di cui al precedente comma 2.	
	ART. 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
	1. Le controversie tra le parti che non si siano potute comporre in via bonaria	
	saranno devolute alla giurisdizione amministrativa od ordinaria secondo quanto	
	previsto dall'art. 133 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo	
9		

amministrativo).

2. Per quanto non previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia di concessioni.

3. E' escluso il giudizio arbitrale.

ART. 13 - ONERI DI STIPULAZIONE

1. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Ai sensi dell'art. 5 della tabella allegato 1 – parte II del D.lgs. 1 agosto 2025 n. 123 il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Nel caso d'uso la Provincia assume l'onere di provvedere alla formalità della registrazione del contratto richiedendo al Comune il rimborso della spesa.

ART. 14 - RECAPITI

1. Le parti dichiarano che ogni comunicazione, comprese le comunicazioni di notifica provvedimenti, addebito, recesso, messa in mora, ecc., va inviata alle seguenti caselle di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata):

a) PROVINCIA DI FERRARA - PEC provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

b) COMUNE DI PORTOMAGGIORE - PEC

comune.portomaggiore@legalmail.it

c) CPIA Ferrara Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti – PEC

femm07000r@pec.istruzione.it

2. Ciascuna parte si obbliga a comunicare senza indugio all'altra parte l'eventuale variazione della propria casella di P.E.C.

ART. 15 - SOTTOSCRIZIONE

1. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15,

